

**CONTRATTO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA**

(ART. 37 del D.Lgs. n. 368/1999 e successive modifiche - DPCM 6 luglio 2007 - L.R. n. 9/2013 s.m.i.)

TRA

- L'Università degli Studi di _____, rappresentata dal Rettore Prof. _____, nato a _____, in qualità di Rettore dell'Università medesima;

- La Regione del Veneto, rappresentata da _____

E

La/Il Dott.ssa/Dott. _____, nata/o a _____, il _____, C.F. _____ - , residente nella Regione del Veneto da almeno tre anni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nazionale per l'anno accademico di riferimento, ovvero il: _____ e iscritta/o ad un Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del Veneto entro la data di inizio delle attività didattiche prevista per l'anno accademico di riferimento dal Miur, ovvero il _____, ammessa/o alla Scuola di Specializzazione in _____, nell'a.a. _____, iscritta/o al primo anno di corso, assegnataria/o di contratto finanziato dalla Regione del Veneto.

A seguito di utile inserimento nella graduatoria del concorso a n. _____ posti di formazione specialistica presso la suddetta scuola dell'Università degli Studi di _____, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 368/1999 e successive modifiche.

SI STIPULA

il presente contratto, finalizzato all'apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla progressiva acquisizione delle competenze previste dall'ordinamento didattico della scuola in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

Il contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'Università e non determina l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.

ART.1

1. Il contratto ha la durata di un anno, a decorrere dal _____. Il presente contratto è automaticamente prorogato di anno in anno per tutta la durata del corso di specializzazione, previa verifica della sussistenza delle condizioni legittimanti.

2. Il rapporto instaurato con il presente contratto cessa comunque alla data di scadenza del corso legale degli studi, salvo quanto previsto dai successivi commi 3 e 5.





3. Gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per maternità, per la quale restano ferme le disposizioni previste dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e malattia sospendono il periodo di formazione con obbligo per il medico in formazione specialistica di recupero delle assenze effettuate. Durante la sospensione per i predetti impedimenti al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico di cui all'articolo 6, limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del corso.

4. Non determinano interruzione della formazione, né sospensione del trattamento economico, le assenze per motivi personali preventivamente autorizzate, che non superino i trenta giorni lavorativi complessivi nell'anno di pertinenza del presente contratto e che non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.

5. Sono causa di risoluzione anticipata del contratto:

- a. la rinuncia al corso di studi da parte del medico in formazione specialistica;
- b. la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità;
- c. le prolungate assenze ingiustificate ai programmi di formazione o, in caso di malattia, il superamento del periodo di un anno, nell'ambito della durata del corso di specializzazione;
- d. il mancato superamento delle prove stabilite per il corso di studi della scuola di specializzazione frequentata.

ART. 2

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dall'ordinamento didattico della scuola determinato secondo la normativa vigente in materia, in conformità alle indicazioni dell'Unione Europea.

2. L'Università e la Regione si impegnano a far seguire il medico in formazione specialistica da un tutore, designato annualmente dal Consiglio della scuola, che non potrà seguire più di tre medici in formazione.

3. Le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche del medico in formazione specialistica, la rotazione tra le strutture inserite nella rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia di interventi pratici da eseguire personalmente sono quelli determinati all'inizio di ogni anno accademico dal Consiglio della scuola in conformità agli ordinamenti didattici ed agli accordi tra Università e Azienda sanitaria coinvolta. Tale programma sarà portato a conoscenza del medico in formazione specialistica all'inizio di ogni anno accademico. Egualmente saranno portati a conoscenza gli aggiornamenti annuali resisi indispensabili in relazione alle mutate necessità didattiche e alle specifiche esigenze del programma di formazione.

ART. 3

1. L'Università e la Regione garantiscono al medico in formazione specialistica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche dell'unità operativa presso la quale è assegnato, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolate alle direttive ricevute dal tutore, in coerenza al processo formativo. L'attività del medico in formazione specialistica deve essere comunque coerente con il percorso formativo. In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva di quella del personale di ruolo.

2. L'Università fornisce al medico in formazione specialistica un apposito libretto personale di formazione in cui attività e interventi, concordati dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie interessate, sono illustrati e certificati a cura del





dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale il medico in formazione specialistica espleta volta per volta le attività assistenziali del programma formativo e controfirmati dal medico stesso.

3. Il medico in formazione specialistica si impegna a prestare la propria attività formativa secondo quanto previsto dalle Linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle Scuole di specializzazione, di cui all'Accordo sottoscritto tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e di Verona in data 10 gennaio 2020.

ART. 4

1. Il medico in formazione specialistica si impegna ad assolvere un programma settimanale complessivo da ripartirsi tra attività teoriche e pratiche, secondo quanto stabilito dall'ordinamento didattico della scuola.

2. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno.

ART. 5

1. Il medico in formazione specialistica si impegna a non svolgere alcuna attività libero professionale all'esterno delle strutture assistenziali in cui effettua la formazione, né ad accedere a rapporti convenzionali o precari con il Servizio sanitario nazionale o con enti e istituzioni pubbliche e private.

2. Il medico in formazione specialistica fermo restando il principio del rispetto del tempo pieno può, ai sensi dell'art. 19, comma 11, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, sostituire a tempo determinato i medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritto negli elenchi della guardia medica notturna, festiva e turistica, ma occupato solo in caso di carente disponibilità dei medici già iscritti nei predetti elenchi.

3. E' assicurata al medico in formazione specialistica la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, in coerenza con i titoli posseduti.

4. Nel caso sussista un rapporto di pubblico impiego il medico in formazione specialistica per poter frequentare la scuola di specializzazione deve essere collocato in posizione di aspettativa senza assegni, secondo le disposizioni legislative e contrattuali previste per l'Amministrazione di appartenenza.

ART. 5-bis

1. Il medico in formazione specialistica si impegna, nei cinque anni successivi al conseguimento del diploma di specializzazione, a partecipare alle procedure indette dalle aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto per il reclutamento di medici che prevedano, tra i requisiti per la partecipazione, la specializzazione conseguita, ad accettare e a svolgere gli incarichi assegnatigli, anche come convenzionato, per un periodo complessivo di tre anni.

2. Concorrono al computo del periodo di attività lavorativa obbligatoria presso le aziende ed enti del servizio sanitario regionale veneto di cui al comma 1. tutti gli incarichi, anche non continuativi, assegnati con contratti di lavoro di qualunque tipologia o di convenzionamento per l'accesso ai quali sia richiesta la specializzazione conseguita mediante il contratto aggiuntivo regionale.





3. Si configura inosservanza parziale all'obbligo di cui al comma 1. la prestazione dell'attività lavorativa del medico per un periodo inferiore a quello minimo complessivo di tre anni entro i cinque anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione.

4. In caso di inosservanza parziale dell'obbligo ai sensi del comma 3., per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 15 per cento dell'importo complessivo percepito per ogni anno, o frazione superiore a sei mesi, di servizio non prestato rispetto ai tre anni minimi previsti.

5. In caso di inosservanza totale dell'obbligo di cui al comma 1. Per causa a lui imputabile, il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione un importo pari al 50 per cento dell'importo complessivo percepito.

6. In caso di risoluzione anticipata del contratto per rinuncia al corso di studi il medico assegnatario del contratto aggiuntivo regionale è tenuto a restituire alla Regione il 50 per cento dell'importo complessivo percepito.

ART. 6

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, al medico in formazione specialistica compete il trattamento economico annuo onnicomprensivo – parte fissa e parte variabile – previsto, con riferimento alla specializzazione in _____ e al _____ anno di corso, dal D.P.C.M. _____. Tale trattamento viene corrisposto dall'Università in 12 ratei mensili posticipati ed è comprensivo di tutti gli oneri contributivi a carico dei contraenti e, pertanto, sia della quota dei due terzi a carico dell'Università che della quota di un terzo a carico del medico in formazione specialistica.

2. Il medico in formazione specialistica ai fini previdenziali è iscritto alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

3. Il trattamento economico spettante al medico in formazione specialistica è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. L'azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale.

ART. 7

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano le disposizioni di cui agli artt. 37, 38, 39, 40 e 41, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni, nonché le specifiche disposizioni regionali in materia, in quanto compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel presente contratto.

2. Eventuali controversie sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria presso il Foro competente.

ART. 8

1. Il presente contratto decorre dalla data del _____.





ART. 9

1. Quanto indicato all'articolo 5-bis attiene al rapporto medico specializzando e Regione del Veneto, e vincola esclusivamente le due parti.

data _____

I Contraenti:

per l'Università degli Studi di _____

per la Regione del Veneto

La/Lo Specializzanda/o Dott.ssa/Dott.

Approvazione specifica

Si approva specificamente, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, 1342 del codice civile, la clausola di cui al comma 3, articolo 3, e di cui all'articolo 5 bis, inserita in base alla L.R. n. 9 del 14 maggio 2013, così come modificata dal comma 1 art. 19 della L.R. n. 44 del 25 novembre 2019.

DATA

per la Regione del Veneto

La/Lo Specializzanda/o Dott.ssa/Dott.



